



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 1 di 67

CONVENZIONE DI GESTIONE RESA CONFORME ALLA CONVENZIONE TIPO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE AEEGSI N.656 DEL 23 DICEMBRE 2015



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 2 di 67

CONVENZIONE IN ESSERE

L'anno duemilaquattordici (2014), il giorno 25, del mese di giugno, a Sondrio, nella sede dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio, sita in Sondrio – via Trieste 8, sono convenuti per la stipula della presente convenzione i signori:

1. Eugenio Del Curto, nato a Chiavenna (SO) il 18.11.1968, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito di Sondrio, Codice Fiscale DLGNE68S18C623E, costituito quale Azienda speciale della Provincia di Sondrio, che in seguito sarà indicata più brevemente "Autorità d'Ambito" oppure "Ufficio d'Ambito", il quale è stato autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 19.02.2014;

Al fine della stipula della presente convenzione si dà atto che il soggetto competente è la Provincia di Sondrio, Ente responsabile dell'ATO ai sensi dell'art. 48, comma 1, della Legge Regionale n.26/2003 e ss.mm.ii., la quale esercita le proprie funzioni tramite l'Ufficio d'Ambito, sua azienda speciale ai sensi dell'art.114 del TUEELL.

2. Gildo De Gianni, nato a Cino (SO) il 12.01.1959, il quale interviene al presente atto in qualità di Amministratore Delegato della Società per l'Ecologia e l'Ambiente S.p.A., ovvero S.Ec.Am. S.p.A., che in seguito sarà indicata più brevemente "Gestore", con sede in Sondrio, via Trieste n.36/A, codice fiscale e numero di iscrizione alla CCIAA di Sondrio 80003550144, autorizzato con deliberazione di Consiglio di Amministrazione della medesima società del 11.03.2014;

i quali convengono e stipulano la seguente convenzione.

L'Ufficio d'Ambito, costituito come Azienda speciale con delibera del Consiglio Provinciale n.47 del 16 luglio 2012, esecutiva ai sensi di legge, ai sensi e per gli effetti dell'art.48 della legge regionale n. 26 del 2003,

AFFIDA

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE IN ESSERE

ai sensi della deliberazione AEEGSI del 23 dicembre 2015

n. 656/2015/R/IDR

- disposizioni sui contenuti minimi essenziali –

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

dal giorno indicato dall'art. 3 che segue e per la durata di venti anni, la gestione del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale di Sondrio, elencati nell'Allegato 1, alla Società per l'Ecologia e l'Ambiente S.p.A., ovvero S.Ec.Am. S.p.A., con sede in Sondrio, via Trieste n.36/A, codice fiscale e numero di iscrizione alla CCIAA di Sondrio 80003550144, alle condizioni indicate nella presente convenzione di affidamento e degli allegati che ne formano parte integrante e sostanziale.

La Società per l'Ecologia e l'Ambiente S.p.A., ovvero S.Ec.Am. S.p.A., di seguito denominata "Gestore", rappresentata dal Sig Gildo De Gianni

ACCETTA

di gestire i beni, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali al Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale di Sondrio e di fornire agli utenti il Servizio, conformemente alla presente convenzione, secondo i termini e le condizioni indicati negli articoli seguenti.

Art. 1 – Affidamento del servizio pubblico – regime giuridico prescelto

1. L'Ufficio d'Ambito, come sopra rappresentato, al fine del superamento della frammentazione esistente delle gestioni, diverse delle quali non conformi, ed alla costituzione di un soggetto industriale unitario operante nell'Ambito Territoriale Ottimale, ha deliberato di affidare la gestione del Servizio Idrico Integrato (di seguito detto anche, più brevemente, "Servizio") al Gestore alle condizioni indicate nella presente convenzione.
2. L'Ufficio d'Ambito, ai sensi dell'art.49 comma 6 della Legge Regionale n.26 del 12 dicembre 2003, ha effettuato – giusta deliberazione di Consiglio di Amministrazione n.1 del 13 gennaio 2014 in Allegato 2:
 - a) la ricognizione delle gestioni esistenti nell'Ambito Territoriale Ottimale;

b) l'individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza ai sensi della normativa statale e regionale, in quanto affidate in contrasto con le normative sulla tutela della concorrenza o sulla riorganizzazione per ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;

c) la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti.

3. L'Ufficio d'Ambito altresì ha verificato, relativamente al Gestore:

a) la partecipazione pubblica totalitaria all'interno del capitale sociale;

b) l'adozione di uno Statuto e di atti regolamentari che configurano un rapporto secondo il modello "in house providing" tra il soggetto Gestore ed i soci pubblici sul cui territorio lo stesso esercita il Servizio Idrico Integrato o quota parte di esso;

c) l'esclusività del Servizio a favore dei suddetti soci;

4. L'Ufficio d'Ambito ha altresì completato l'istruttoria ai sensi ed agli effetti dell'art.34, comma 20 e seguenti del DL 179/2012, convertito in legge 221/12. In particolare, con deliberazione n.15 dell'8 maggio 2013 è stata approvata la Relazione predisposta ai sensi dell'articolo su richiamato; tale Relazione è stata poi approvata dalla Conferenza dei Comuni con deliberazione n.1 del 25 giugno 2013 e dal Consiglio provinciale con deliberazione n.34 del 27 settembre 2013; successivamente, con nota prot.1623 del 07 febbraio 2014, S.Ec.Am. S.p.A. ha comunicato l'assenza di modifiche relativamente ai succitati requisiti comunitari intervenute dalla data di prima approvazione della Relazione;

5. L'ufficio d'Ambito ha altresì verificato, per il periodo di affidamento, il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione affidata e del Soggetto Affidatario nel suo complesso con il concepimento d'effetti del piano di investimenti proposto, il Gestore non potrà autonomamente superare nella gestione il totale dei costi previsti nel piano economico finanziario al netto degli oneri previsti per investimenti.

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 5 di 67

Articolo 1-bis (art 1 della delibera 656/2015)

Definizioni

1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:

Acquedotto è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

Adduzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti

Altre attività idriche è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:

a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;

b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi ;

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 6 di 67

c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;

d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;

e) la riscossione;

Attività diverse è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;

Captazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento,

Depurazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi ;

Fognatura è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 7 di 67

di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, invii inclusi i connessi emissari e derivatori;

Distribuzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;

Potabilizzazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;

Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 8 di 67

Vendita all'ingrosso è l'attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali;

Equilibrio economico-finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;

Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all'EGA e previa verifica da parte di quest'ultimo;

Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come individuati dall'Ente di governo dell'ambito (di seguito: EGA).

2 Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI) ratione temporis vigente.

Art. 2 - Oggetto dell'affidamento

1. Il Gestore gestisce i beni di sua proprietà nonché le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio nel territorio di riferimento per l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio e fornisce agli utenti il Servizio, conformemente alla presente convenzione ed al Piano d'Ambito vigente, secondo i termini e le condizioni indicati negli articoli seguenti.
2. La gestione è a rischio e pericolo del Gestore che è autorizzato a percepire, come corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico dalla presente convenzione, unicamente la tariffa unica d'ambito e gli eventuali altri corrispettivi previsti dalla convenzione e/o dal Piano d'Ambito.
3. L'Ufficio d'Ambito conserva il controllo del Servizio affidato e deve ottenere dal Gestore tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei propri poteri e diritti così come specificate nelle norme seguenti.
4. Per tutta la durata della presente convenzione, al Gestore è riconosciuto il diritto esclusivo di erogare il Servizio e gestire reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio all'interno del perimetro amministrativo dei Comuni (Allegato 1) nonché gli ulteriori Comuni, o loro porzioni, estranei all'Ambito, ma il cui Servizio è tutto o in parte, garantito da infrastrutture dedicate anche all'Ambito a fronte di accordi di interambito di cui all'art.47 della legge regionale 26/2003 e/o comunque per disposizioni di Autorità.
5. Il diritto esclusivo di cui al comma precedente è riconosciuto al Gestore anche nella configurazione unitaria, come meglio specificata nella Sentenza della Corte Costituzionale n.307/2009, posseduta alla data della stipula della convenzione. A tal proposito, pur mantenendo la responsabilità nella gestione del Servizio nei confronti dell'Ufficio d'Ambito, degli Enti e delle Autorità competenti, il Gestore può far svolgere attività, per conto dello stesso, a società controllate ai sensi ed agli effetti dell'art.218 del codice dei contratti, se da tale articolazione non ne



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 10 di 67

derivino vantaggi per l'utenza nell'erogazione del Servizio.

6. In caso di modifiche alla delimitazione del territorio di propria competenza ai sensi dell'articolo 47, comma 1 della Legge Regionale 26/2003, l'Ufficio d'Ambito, avrà facoltà, nei limiti di legge, di includere nuove aree territoriali, purchè contigue.
7. In caso di revisione del perimetro dell'affidamento ai sensi del precedente comma, le Parti provvedono a concordare le conseguenti modifiche al Piano d'Ambito vigente, come meglio evidenziato agli articoli successivi;
8. Alla data della presente convenzione risultano esistenti sul territorio alcuni gestori "di fatto" nei cui confronti, conformemente alla deliberazione di Consiglio di Amministrazione n.1 del 13 gennaio 2014 (Allegato 2) e dell'art.49 comma 6 della Legge Regionale 26/2003, l'Ufficio d'Ambito si impegna a procedere, in sinergia con il Gestore, per il loro definitivo superamento.
9. Alla data della presente convenzione risultano operanti sul territorio i gestori "residuali" di cui all'Allegato 2 nei confronti dei quali l'Ufficio d'Ambito si impegna a procedere, in sinergia con il Gestore, per il loro definitivo superamento attraverso operazioni di conferimento e/o con convenzioni di servizio tese ad ottenere un affidamento complessivo al Gestore della gestione del S.I.I. della Provincia di Sondrio.

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 11 di 67

Articolo 2-bis (art 2 della delibera 656/2015)

Oggetto

1 Le Parti si impegnano, con la presente convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

2 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, l'Ente di governo dell'ambito si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;

b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;

c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione

2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'EGA in attuazione della normativa vigente;



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 12 di 67

- | | |
|--|---|
| | <p>b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;</p> <p>c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;</p> <p>d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione</p> |
|--|---|

Art. 3 - Durata dell'Affidamento

1. La durata della presente convenzione è fissata in venti (20) anni decorrenti dal giorno 01 luglio 2014, o, se successiva, dal primo giorno del mese successivo alla data di stipulazione della medesima;
2. la gestione diverrà operativa dopo che il Comune e il predetto Gestore ne avranno definito, congiuntamente, gli aspetti tecnici ed economici, formalizzando gli accordi così raggiunti in un apposito protocollo d'intesa/disciplinare, approvato dalla Giunta Comunale, che costituirà allegato e parte integrante del contratto di servizio, il cui schema è stato approvato dal Consiglio provinciale in data 27 settembre 2013 con deliberazione n.34, da sottoscrivere tra le parti (schema protocollo d'intesa/disciplinare in Allegato 3);
3. l'operatività della gestione sarà, inoltre, subordinata alla predisposizione in contraddittorio dello stato di consistenza delle reti ed impianti di proprietà del Comune, la cui disponibilità verrà attribuita al Gestore in via esclusiva, fermo restando quanto disposto dagli artt. 143 e 153 del D.Lgs. 152/2006.
4. La data ultima di consegna delle reti e degli impianti da parte dei Comuni/Proprietari dovrà avvenire entro 18 mesi dalla data di cui al comma 1.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 14 di 67

Articolo 3-bis - Articolo 4 della delibera 656/2015

Perimetro delle attività affidate

1 L'EGA è tenuto a garantire al Gestore il rispetto del principio di unicità della gestione dell'ambito, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinché tutte le attività siano trasferite al medesimo, ad eccezione del perimetro delle gestioni conformi.

2 Il servizio affidato al Gestore mediante la presente convenzione è costituito dall'insieme delle seguenti attività [tra i servizi richiamati nelle "Definizioni" riportate nella presente convenzione]: tutti i servizi indicati all'Articolo 1-bis "Definizioni"

3 Il perimetro dell'affidamento può essere ampliato, includendovi ulteriori servizi tra quelli richiamati nelle "Definizioni" riportate nella presente convenzione, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, in base a quanto previsto dall'Articolo 11-bis della presente convenzione.

4 L'esercizio del Servizio si svolge all'interno del perimetro amministrativo dei seguenti Comuni: ALLEGATO 1

5 Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione della presente convenzione.

6 L'EGA ed il Gestore prendono atto che all'interno del perimetro amministrativo dell'ATO operano i seguenti gestori conformi: ALLEGATO 2

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 15 di 67

Articolo 3-ter - Articolo 5 della delibera 656/2015

Durata della convenzione

1 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:

a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/11;

b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI).

2 Nei casi di cui al comma 5.2, il Gestore presenta motivata istanza all'EGA, specificando altresì l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'AEEGSI. L'EGA decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.

Art. 4 - Responsabilità del Gestore

1. Dalla data di attivazione dell'affidamento secondo le modalità indicate all'art.3 della presente convenzione, il Gestore è responsabile del buon funzionamento del Servizio secondo le disposizioni della presente convenzione e dei relativi allegati.
2. Grava sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere di cui risulta proprietario ed in egual misura grava sul Gestore la responsabilità delle opere di terzi affidate al medesimo e che restano di proprietà degli Enti Locali ricompresi nell'Ambito Territoriale Ottimale, nonché la responsabilità di quelle opere affidate o realizzate direttamente dal Gestore successivamente alla data di sottoscrizione della presente convenzione.
3. Il Gestore terrà sollevati e indenni l'Ufficio d'Ambito e gli Enti Locali, nonché il personale dipendente dai suddetti Enti, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con il Servizio stesso, salvo nei casi in cui sia ravvisabile dolo o colpa dei predetti soggetti e salvo quanto specificato ai commi seguenti.
4. Le parti danno atto che rientrano tra i primi obblighi del Gestore, necessari per la esclusiva assunzione di responsabilità di cui al comma 3:
 - 4.1 - l'installazione di contabilizzatori di volume alle utenze laddove mancanti, nei primi 5 anni;
 - 4.2 - integrare la gestione del Servizio con le attività messe in atto dai soggetti attuatori delle opere previste nel Piano d'Ambito necessarie al superamento di criticità, prima tra tutte il superamento delle procedure di infrazione comunitaria alla Direttiva 91/271/CEE;
 - 4.3 - entro 9 mesi dal termine di cui all'art.3, la ricognizione dei costi operativi per le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano ai sensi della deliberazione n.643 del 27 dicembre 2013 dell'AEEG;
 - 4.4 - entro 9 mesi dal termine di cui all'art.3, l'effettuazione di uno studio che permetta la quantificazione dei costi ambientali, e quindi la quantificazione

stessa, ai sensi della deliberazione n.643 del 27 dicembre 2013 dell'AEEG;

5. la responsabilità del Gestore, in base alla presente convenzione, è limitata ai danni che dovessero discendere dalle operazioni di gestione di cui alla presente convenzione, per manesce la responsabilità dei proprietari delle reti e delle infrastrutture per i danni che dovessero derivare a terzi o all'ambiente;
6. Al fine del pieno trasferimento di responsabilità di cui ai precedenti secondo e terzo comma, l'Ufficio d'Ambito e gli Enti Locali ricompresi nell'Ambito Territoriale Ottimale devono, peraltro, permettere libero accesso alle infrastrutture gestite al personale del soggetto Gestore o di sue società controllate e/o collegate o di suoi fornitori per poter compiere tutte le operazioni necessarie alla buona conduzione e/o manutenzione e/o sviluppo della rete.

Art. 5 - Convenzioni pregresse – Passività pregresse ed altre condizioni finanziarie, riguardanti i comuni ricompresi nell'Ambito Territoriale Ottimale e gli ex gestori non conformi

1. Con la sottoscrizione del presente atto il Gestore mantiene l'obbligo di provvedere al rimborso, ai Comuni ricompresi nell'Ambito Territoriale Ottimale, delle rate residue dovute per i mutui da essi accesi per il finanziamento di reti, impianti ed infrastrutture di loro proprietà e strumentali al Servizio, e secondo i termini e le condizioni inclusi protocolli d'intesa/disciplinari e contratti di servizio che il Gestore (o suoi danti causa) stipulerà con i Comuni stessi, per la presa in carico dei suddetti beni, nei limiti previsti nel piano finanziario. Ogni e qualsiasi modifica degli accordi relativi al rimborso dei ratei deve essere pattuita esclusivamente tra Gestore e Ufficio d'Ambito. Tale obbligo si riferisce alle sole rate che maturano nel periodo di durata dell'affidamento del Servizio. L'onere è assunto sulla base dell'aspettativa che in futuro continui ad avere pieno riconoscimento nella tariffa del S.I.I., come ora lo è secondo le indicazioni del Metodo Tariffario Idrico (Delibera AEEG 643/2013).

2. Con la sottoscrizione del presente atto vengono meno le convenzioni per la presa in carico dei beni precedentemente sottoscritte dal Gestore affidatario;
3. Sono fatti salvi, se ed in quanto riportati nel Programma degli Investimenti, gli impegni per il Gestore di realizzare le opere di investimento segnalate dal soggetto consegnatario al soggetto Gestore in quanto strumentali al Servizio e necessarie al superamento di criticità riscontrate in sede di primo ingresso;
4. Sono altresì fatti salvi gli obblighi discendenti da contratti e/o convenzioni non inerenti il Servizio Idrico Integrato, fermo restando in capo al Gestore l'onere di dimostrazione della sostenibilità economica degli stessi e/o i vantaggi che gli stessi apportano alla conduzione del Servizio Idrico Integrato e/o alle politiche di risparmio e corretto utilizzo della risorsa.

Art. 6 - Ulteriori attività

1. Il Gestore, al fine di garantire una gestione efficiente, economica ed efficace del Servizio, si impegna, su richiesta dell'Ufficio d'Ambito, ad eseguire ulteriori attività non ricomprese tra quelle previste dal presente contratto, ma connesse o accessorie alla gestione del Servizio, che si rendessero necessarie per cause impreviste o che permettessero un miglioramento nella Gestione stessa.
2. Le Parti, attraverso apposita convenzione, provvedono a concordare preventivamente le modalità ed i compensi per l'esecuzione delle ulteriori attività di cui al precedente comma.
3. La convenzione di cui al precedente comma dovrà garantire la salvaguardia degli interessi primari della gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni.
4. Fermo restando il rispetto del principio di prevalenza ed esclusività, il Gestore, previo ottenimento delle dovute autorizzazioni, può svolgere servizi per conto di

terzi, purchè dette attività, delle quali dovrà tenere specifica evidenza contabile, non pregiudichino l'equilibrio economico finanziario del complesso aziendale e l'ottimale gestione dei beni oggetto della presente convenzione e/o non determinino aggravii di costi a carico degli utenti.

Art. 7 - Personale

1. L'eventuale trasferimento al Gestore del personale appartenente alle Amministrazioni comunali e alle Aziende / Società che operano nel settore dei Servizi Idrici dell'ATO di Sondrio, è disciplinato dall'art.2112 C.C., dall'art.173 del D.Lgs.152/2006 e dall'art.1 comma 557 della Legge 27 dicembre 2013 n.147, oltre che dagli esiti dei confronti con le Organizzazioni Sindacali.

Art. 8 - Inventario dei beni di proprietà ed affidati in concessione. Canone non ricognitorio.

1. Le immobilizzazioni materiali ed immateriali costituenti cespiti strumentali del Servizio possono essere:
 - a) in proprietà
Sono beni in proprietà del Gestore le infrastrutture iscritte nel libro cespiti del Gestore di cui è riconosciuta, ai termini di legge, la proprietà.
Tra i beni di cui sopra le infrastrutture strumentali al Servizio mantengono le caratteristiche di destinazione al pubblico servizio.
 - b) affidati in concessione al Gestore
I beni affidati in concessione sono le infrastrutture di proprietà degli Enti Locali, o di precedenti gestori, strumentali alla corretta gestione del Servizio.
2. i beni di cui ai punti a) e b) sono quelli già gestiti dal Gestore alla data di stipula della presente convenzione e quelli che verranno consegnati posteriormente.

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

3. Il Gestore si impegna a provvedere, entro massimo 60 mesi dalla stipula del presente atto, all'inventario fisico per categoria e per Comune dei beni di cui al comma precedente, precisandone lo stato di funzionamento e la vita utile residuale.
4. Entro il termine di cui al comma precedente il Gestore si impegna a predisporre i dati relativi alle reti ed agli impianti inventariati in un sistema informativo georeferenziato, secondo i criteri stabiliti con D.G.R. del 21 novembre 2007, n.8/5900 "Determinazioni in merito alle specifiche tecniche per il rilievo e la mappatura georeferenziata delle reti tecnologiche (art. 37, lett. d), l.r. n. 26/2003 e art. 4 l.r. n. 29/1979", secondo le codifiche e la struttura richiesta e definita dal sistema S.I.Re. Acque di Regione Lombardia e sue implementazioni e/o modifiche, e di trasmettere tali dati aggiornati all'Ufficio d'Ambito secondo le tempistiche e le modalità definite da quest'ultima.
5. Nei successivi 12 mesi i contenuti dell'inventario saranno sottoposti a verifica in contraddittorio con l'Ufficio d'Ambito. In sede di prima revisione saranno definite – nel rispetto delle indicazioni dell'AEEG – le variazioni tariffarie eventualmente derivanti.
6. Il Gestore, ai sensi degli artt.4, comma 2, lettera J) e 35, della Legge Regionale n.26/2003, trasmette all'Ufficio d'Ambito, ai Comuni ed all'Osservatorio Regionale Risorse e Servizi, le informazioni necessarie all'aggiornamento della ricognizione delle infrastrutture esistenti nonché i dati e le informazioni, anche con carattere cartografico, funzionali alla mappatura ed alla georeferenziazione delle infrastrutture sotterranee; tutti i predetti dati, informazioni e documenti devono essere redatti in conformità agli standard minimi elaborati dalla Regione con i provvedimenti di cui al precedente comma 4.
7. In relazione ai beni di cui al presente articolo che determinassero il presupposto impositivo per l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio, previsto

dall'articolo 27, commi 5, 7 e 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), l'Ufficio d'Ambito si impegna a porre in essere tutte le azioni possibili di coordinamento tra gli Enti Locali, al fine di realizzare un'applicazione del canone uniforme ed omogenea nell'Ambito. L'onere è assunto sulla base dell'aspettativa che esso in futuro continui ad avere pieno riconoscimento nella tariffa del S.I.I., come ora lo è per il MTI (Delibera AEGG 643/2013).

Art. 9 - Consegna delle opere, impianti e canalizzazioni

1. Il Gestore accetta la gestione dei beni di cui all'art. 8, nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali i beni stessi si trovano al momento della consegna, e, all'atto di presa in consegna dei beni, dichiarerà di aver preso cognizione dei luoghi e dei manufatti nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il Servizio previo contraddittorio secondo le modalità previste dall'art. 3 della presente convenzione.
2. L'Ufficio d'Ambito e per tramite di esso gli Enti Locali, consegneranno altresì al Gestore tutti i progetti e i documenti in proprio possesso riguardanti i beni consegnati.
3. Le opere attinenti al Servizio eventualmente realizzate nel corso della vigenza della presente convenzione direttamente dagli Enti Locali appartenenti all'Ambito o da soggetti terzi a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire, verranno concesse a titolo gratuito al Gestore stesso che ne assicurerà l'utilizzazione per il Servizio. Detti beni dovranno essere consegnati dall'Ente Locale entro 60 giorni dal relativo collaudo, redatto in conformità alla vigente normativa in materia di contratti pubblici di lavori. Della consegna sarà redatto verbale che i sottoscrittori dovranno, in copia, inviare all'Ufficio d'Ambito. Il verbale dovrà altresì riportare le informazioni di cui all'art.8 della presente convenzione.

4. Il Gestore si impegna ad aduguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alle vigenti normative in materia sia tecnica sia di sicurezza, considerandosi gli oneri relativi a tali adeguamenti compresi nelle previsioni del Piano.
5. L'Ufficio d'Ambito si impegna, per tutta la durata della presente convenzione, a non consentire a terzi il collocamento di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali, nel sottosuolo e sul suolo di proprietà pubblica, per fini gestionali oggetto della presente convenzione, in caso di eventuale realizzazione di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali alla gestione del Servizio da parte di Enti Locali e/o soggetti terzi (in quest'ultimo caso, a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire); il Gestore ha facoltà di formulare specifiche prescrizioni, ritenute compatibili dall'Ufficio d'Ambito, con il Piano d'Ambito. Le parti si impegnano ad adottare le eventuali modifiche al Piano d'Ambito che si rendessero necessarie in conseguenza dell'assunzione della Gestione di tali beni, secondo quanto precisato in prosieguo.

Art. 10 - Gestioni esistenti dovute a collegamenti infrastrutturali con altri territori

1. Il Gestore prende atto che l'Ufficio d'Ambito ha organizzato la gestione integrata del Servizio idrico della Provincia di Sondrio avvalendosi, residualmente e per alcuni segmenti di servizio, anche di soggetti gestori esistenti nei seguenti Comuni o parte di essi come meglio chiarito nella deliberazione di Consiglio di Amministrazione n.1 del 13 gennaio 2014 (Allegato 2) e tenuto conto della nota di I.S.E. s.r.l., acclarata al protocollo dell'Ufficio d'Ambito al n.160 del 03 febbraio 2014, quale integrazione alla nota trasmessa nell'ambito della ricognizione di cui al punto 2 della deliberazione suddetta:

COMUNE	GESTORE	SERVIZI	TERMINE
• Albaredo per S. M.	I.S.E. s.r.l.	SII	01/10/2025;
• Albosaggia	I.S.E. s.r.l.	acquedotto, fognatura	01/01/2025;

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

- | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------------|-------------|
| • Dubino | I.S.E. s.r.l. | SII | 01/08/2025; |
| • Gerola Alta | I.S.E. s.r.l. | acquedotto, fognatura | 15/11/2025; |
| • Rasura | I.S.E. s.r.l. | acquedotto, fognatura | 01/11/2025; |
| • Bormio | S.M.A.V. S.p.A. | depurazione | (*) |
| • Valdidentro | S.M.A.V. S.p.A. | depurazione | (*) |
| • Valdisotto | S.M.A.V. S.p.A. | depurazione | (*) |
| • Valfurva | S.M.A.V. S.p.A. | depurazione | (*) |

(*) fino ad avvenuto collaudo delle opere di ampliamento dell'impianto di depurazione di Valdisotto.

2. L'Autorità d'Ambito, fino all'auspicato superamento di tali situazioni nei termini previsti all'art.2, comma 9, adotta le seguenti misure di coordinamento dell'attività, dell'organizzazione ed integrazione dei compiti di gestione del Servizio tra la pluralità dei soggetti gestori.
3. Ai sensi dell'Articolo 156 del D.Lgs. n. 152/2006, la tariffa è riscossa dal soggetto che eroga il servizio di acquedotto, il quale provvederà a ripartire fra i soggetti le somme incassate entro 30 (trenta) giorni dalla loro riscossione, in conformità alle previsioni contenute nel Piano d'Ambito vigente e sulla base di indicazioni fornite dall'Ufficio d'Ambito, ai sensi dell'art. 51, comma 2 della Legge Regionale n.26/2003.
4. In caso di scadenza, risoluzione o anticipata cessazione delle concessioni di cui al punto 1, durante il periodo di vigenza della presente convenzione, il Gestore è tenuto ad estendere la gestione alle aree territoriali interessate da tali concessioni. L'estensione della Gestione deve essere operata nel rispetto ed in conformità alle previsioni della presente convenzione. In tal caso le parti provvedono a concordare le conseguenti modifiche al Piano d'Ambito vigente ai sensi del successivo articolo.

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 24 di 67

Art 10-bis (Articolo 6 della delibera 656/2015)

Contenuto del Piano d'Ambito

1 Il Piano d'Ambito, allegato alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante, è costituito, ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, dai seguenti atti:

a) la Ricognizione delle infrastrutture, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento;

b) il Programma degli Interventi (PdI), che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall'AEEGSI, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;

c) il Modello gestionale ed organizzativo, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi;

d) il Piano Economico-Finanziario (PEF), che - nell'ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dall'AEEGSI - prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall'AEEGSI. Esso è integrato dalla previsione



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 25 di 67

annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano - composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario - così come redatto, deve prevedere il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Tale piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione.

e) L'EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione del Piano d'Ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.

2 L'EGA assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.

Art. 11 - Documenti di Pianificazione – Programma degli Interventi e Piano di Ambito - Variazioni

1. Il modello gestionale e organizzativo, i livelli di servizio da assicurare all'utenza, il "programma degli interventi", il piano economico finanziario del S.I.I. affidato e la tariffa, quest'ultima così come definita e approvata dall' AEEG, sono determinati con riferimento al Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente. Il Piano d'Ambito espone i previsti costi operativi del Servizio per tutto il periodo di durata della presente convenzione ed è redatto dall'Ufficio d'Ambito, al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza nonché l'equilibrio economico finanziario della Gestione affidata.
2. Il Gestore accetta il Piano d'Ambito predisposto dall'Ufficio d'Ambito ed in particolare il programma degli interventi infrastrutturali per il periodo di 20 anni dalla data di affidamento di cui all'art.3, e dettagliatamente indicato alla presente convenzione e di seguito definiti "Documenti di pianificazione" ed i relativi obblighi in materia di investimenti e di livello del servizio.
3. Al fine del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione di cui all'art. 150 del D.Lgs. 152/2006 le parti danno atto che al più tardi entro il 30.06.2015 verranno adeguati i documenti di pianificazione allegati al fine dell'aggiornamento del Piano d'Ambito con recepimento delle prescrizioni che saranno imposte dall'AEEG e dalle Autorità competenti.
4. Gli interventi di cui al suddetto Programma sono classificati sotto forma di obiettivi strutturali che il Gestore è tenuto a raggiungere nei tempi e modi stabiliti dal Piano medesimo, ferma restando l'eventuale possibilità di revisione del Programma.
5. Il raggiungimento dei suddetti obiettivi sarà verificato mediante indicatori rappresentati da un valore numerico, relativo alla grandezza dell'opera costruita o ricostruita o comunque resa disponibile con la realizzazione dell'intervento da parte del Gestore.

6. In difetto si applicano le penalizzazioni previste dal metodo AEEG.
7. L'ufficio d'Ambito procede alla revisione periodica del Piano d'Ambito con le cadenze stabilite dalla normativa vigente e nei casi particolari previsti dalla presente convenzione, salvo particolari situazioni evidenziate e da valutarsi di volta in volta.
8. Il Piano d'Ambito è vincolante per il Gestore sino alla revisione dello stesso. Il Piano d'Ambito vigente può comunque subire modifiche, anche prima della scadenza prevista per la revisione periodica, a seguito:
 - dell'adozione di varianti;
 - dell'approvazione di revisioni alle metodologie tariffarie;
 - della revisione del perimetro della gestione;
 - dell'adozione di interventi destinati a ripristinare l'equilibrio economico-finanziario della gestione;
 - della redazione dello stato di consistenza definitivo delle opere infrastrutturali di cui al precedente articolo 8;
 - dell'assunzione della gestione di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali alla erogazione del Servizio realizzati da parte di soggetti terzi ai sensi del precedente articolo 8;
 - dell'aggiornamento dell'elenco delle immobilizzazioni, delle attività e delle passività relative alle gestioni di cui all'art. precedente.
9. E' fatta comunque salva la possibilità per l'Ufficio d'Ambito di effettuare revisioni straordinarie al Piano d'Ambito dovute a cause oggettive o a eventi non prevedibili al momento della revisione periodica.
10. Le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano d'Ambito saranno reperite attraverso:
 - la tariffa del S.I.I.;
 - l'erogazione di contributi a fondo perduto da parte degli Enti Locali, della Regione, dello Stato o dell'Unione Europea;



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 28 di 67

- qualunque altra forma di finanziamento ottenuta dall'Ente responsabile dell'Ato o dall'Ufficio d'Ambito o dal Gestore, ivi incluso il ricorso a tecniche di finanza di progetto o ad altre forme di finanziamento;
- l'erogazione da parte dell'Ufficio d'Ambito dei contributi residuali relativi al finanziamento del Piano Stralcio della Provincia di Sondrio di cui alla legge 388/2000 e coperti da quote di tariffa destinata all'ATO nei termini di cui alla deliberazione CIPE 52/2001 e successive determinazioni.

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 29 di 67

Art 11-bis (Articolo 7 della delibera 656/2015)

Aggiornamento del Piano d'ambito

1 Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'AEEGSI, l'EGA - all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall'AEEGSI - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "specifico schema regolatorio" composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:

a) l'aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuare su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del Pdl reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'AEEGSI, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

b) l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'AEEGSI - l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;

c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'AEEGSI.

2 L'EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 30 di 67

3 L'EGA assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati

Art. 12 - Risoluzione delle controversie concernenti la revisione del Piano d'Ambito

1. In caso di disaccordo fra le Parti in merito alla revisione del Piano d'Ambito o delle modifiche da apportare al Piano d'Ambito vigente, ivi incluse le controversie relative alle proposte di revisione tariffaria, l'Ufficio d'Ambito ed il Gestore procederanno ad un tentativo di amichevole composizione della controversia da concludersi entro 90 (novanta) giorni dall'insorgere del disaccordo risultante da espressa comunicazione scritta.

Art. 13 - Programma degli interventi – Raggiungimento obiettivi strutturali

1. Nel Piano d'Ambito sono indicati gli obiettivi strutturali connessi alla realizzazione del "Programma degli interventi".
2. Eventuali variazioni al Programma degli interventi sono disciplinati ai sensi del successivo art. 17.

Art. 14 - Obiettivi di qualità e relativi indicatori

1. La gestione degli obiettivi di qualità dei servizi e dei relativi indicatori e standard organizzativi deve essere conforme al modello regionale approvato con D.g.r. 1 ottobre 2008 - n. 8/8129-"Schema tipo Carta dei servizi del servizio idrico integrato", al modello provinciale approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 34 del 27/09/2013-"Schema Tipo – Carta dei servizi" ed ai successivi atti adottati per la definizione del modello di controllo di gestione da parte degli organi competenti in materia.
2. Il Gestore deve raggiungere i livelli di qualità dei servizi nei tempi e nei modi indicati nei modelli di cui al comma 1 tempo in tempo vigente.
3. In difetto si applicano le penali previste dal successivo articolo 28.

Art. 15 - Tariffa del Servizio

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio ed è riscossa dal Gestore.
2. La tariffa e la sua successiva aricolazione sono proposte dall'Ufficio d'Ambito e sottoposte all'approvazione dell'AEEG in applicazione della normativa vigente, nonché nel rispetto dei criteri e della condizioni determinate dall'AEEG.
3. La tariffa è riscossa dal Gestore il quale incassa dagli utenti serviti l'intera tariffa fissata dal vigente Piano d'Ambito per lo svolgimento di prestazioni ad esso accessorie.
4. Nessun altro compenso potrà essere richiesto dal Gestore per la gestione del Servizio, salvo i ricavi conto utenza, quali quelli relativi agli allacciamenti e alla sostituzione dei contatori, così come meglio specificato nel Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente.
5. Il Gestore riconosce che i ricavi provenienti dall'applicazione delle tariffe di seguito definite costituiscono il totale corrispettivo del Servizio e che le tariffe stesse potranno variare escusivamente con le modalità stabilite dalla normativa vigente e/o nella presente convenzione. Nessun altro compenso potrà essere richiesto, preteso e concesso per qualsivoglia motivo, ad eccezione delle eventuali modificazioni tariffarie basate su varianti al programma, di cui ad apposita successiva regolamentazione.
6. Il Gestore potrà utilizzare sue società controllate e/o collegate, ai sensi ed agli effetti dell'art.218 del D.Lgs. 163/2006, per effettuare attività di misura dei consumi, fatturazione e riscossione all'utenza purchè sia chiaro, in bolletta, che tale società agisce in nome proprio, ma per conto del Gestore. Tale rapporto dovrà essere regolato mediante apposito mandato senza rappresentanza tra Gestore e società che, tra l'altro, rispetti gli standard di servizio previsti dalla presente convenzione e dalla normativa vigente.

7. L'ufficio d'Ambito autorizza sin d'ora e presta il proprio consenso affinché il Gestore possa cedere (anche in garanzia) tutti i crediti (o parte degli stessi) a qualsiasi titolo – indifferentemente per tariffe, corrispettivi, indennizzi, risarcimenti e/o ristori di qualsivoglia natura – maturati e/o maturandi derivanti e/o comunque connessi alla presente convenzione. I suddetti crediti potranno, ove occorrer possa, essere altresì costituiti in pegno in favore di soggetti finanziatori. L'ufficio d'Ambito approva sin d'ora tali cessioni ai fini di legge e si impegna a fare quanto necessario e/o quanto richiesto dagli Enti Finanziatori al fine del perfezionamento e/o della periodica conferma, ove necessario, di tale cessione o pegno.

Art. 16 - Revisione tariffaria

1. Le tariffe possono subire variazioni, previa deliberazione dell'Ente responsabile dell'ATO, su proposta dell'Ufficio d'Ambito, e nel quadro del Metodo Tariffario e dei provvedimenti tariffari definiti dall'AEEG a seguito di:
- a) modifiche alla disciplina che regola la metodologia tariffaria;
 - b) disposizioni legislative che modifichino le prescrizioni relative ai livelli di servizio;
 - c) verifiche disposte dall'Ufficio d'Ambito, anche su richiesta del Gestore, che accertino significativi scostamenti tra le previsioni del Piano d'Ambito e l'andamento reale della gestione;
 - d) verifiche periodiche disposte dall'Ufficio d'Ambito con cadenza triennale, salvo diversa disposizione normativa, al fine di verificare:
 - 1) l'andamento dei costi operativi totali;
 - 2) la corrispondenza della tariffa effettivamente praticata rispetto alla tariffa media prevista;
 - 3) il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti;
 - 4) varianti al Piano d'Ambito;
 - 5) variazioni del prezzo dell'energia elettrica;
 - 6) variazioni dei volumi erogati;
 - 7) altro;

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

2. Le variazioni tariffarie, in aumento o in diminuzione, avranno decorrenza dal gennaio dell'anno successivo a quello della loro approvazione, salvo diversa disposizione determinata dall'AEEG.
3. Il Gestore dovrà informare l'utenza delle variazioni tariffarie in maniera chiara e tempestiva.
4. Le parti convengono, anche ai sensi dell'articolo 151, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n.152/2006, che la quantificazione e la valutazione degli elementi e dei costi che compongono le voci necessarie alla determinazione ed alla successiva variazione della tariffa dovranno essere sempre effettuate con criteri idonei a garantire il raggiungimento ed il mantenimento nel tempo dell'equilibrio economico finanziario della gestione oggetto della presente convenzione.
5. Qualora il Gestore ritenesse che siano venute meno le condizioni di equilibrio economico-finanziario della gestione previste nel Piano d'Ambito, ne dovrà tempestivamente dare comunicazione all'Ufficio d'Ambito, fornendo altresì l'indicazione dei presupposti e delle motivazioni che sono alla base della presunta alterazione dell'equilibrio economico-finanziario della gestione; in tale sede, il Gestore dovrà proporre l'adozione di una o più misure atte a riportare in equilibrio la gestione del Servizio. Tale proposta potrà concernere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la modifica di uno o più degli elementi e/o dei fattori contemplati nel Piano d'Ambito (durata, investimenti previsti, standards previsti, riduzioni di costi, allungamento dei tempi per il rimborso dei ratei dei mutui accesi dagli Enti Locali), anche mediante il ricorso alle modalità di compensazione contemplate dall'articolo 143 del D.Lgs. n.163/2006. L'Ufficio d'Ambito valuterà la proposta ed adotterà i provvedimenti ritenuti idonei al superamento delle difficoltà con possibilità di avvio di istruttoria volta all'analisi dell'andamento gestionale complessivo dell'Affidatario.

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 35 di 67

Art 16-bis - Articolo 10 della delibera 656/2015

Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

1 Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:

a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a:

- trattamento dei costi di morosità;
- allocazione temporale dei conguagli;
- rideterminazione del deposito cauzionale;
- revisione dell'articolazione tariffaria;
- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.

b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;

d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;

e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.

2 Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 36 di 67

Art 16-ter - Articolo 11 della delibera 656/2015

Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio

1 L'EGA decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'EGA, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.

2 L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'EGA nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.

3 L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.

Art. 17 - Varianti al programma degli interventi

1. L'Ufficio d'Ambito si riserva il diritto di proporre la variazione del programma degli interventi per adeguare il servizio a nuove obbligazioni previste da leggi o regolamenti o per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto. In tal caso, l'Ufficio d'Ambito comunica al Gestore la proposta di variante, con le conseguenti correzioni al piano economico-finanziario e alle tariffe del Piano d'Ambito nonchè con le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi. L'Ufficio d'Ambito indica al Gestore anche i tempi entro i quali la variante dovrà essere attuata.
2. Il Gestore, nell'accettare la variante di cui al comma precedente, si impegna a produrre i piani esecutivi dettagliati entro il termine indicato dall'Ufficio d'Ambito.
3. Il Gestore a sua volta può presentare all'Ufficio d'Ambito domanda di variante al programma degli interventi per ottemperare a nuove e motivate esigenze, obblighi di legge o di regolamento, inerente l'utilizzazione di nuove tecnologie, per la riduzione dei costi complessivi ovvero per il raggiungimento di migliori livelli di servizio. La domanda di variante deve essere congruamente motivata circa le conseguenze sul piano tecnico economico ed in particolare sulle tariffe. In particolare dovranno essere precisati i tempi di prevista realizzazione di proposti interventi nonché le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi.
4. Nel caso in cui la domanda di variante proposta dal Gestore corrisponda a nuovi obblighi di legge o di regolamento, essa non può essere respinta dall'Ufficio d'Ambito.
5. Le eventuali varianti proposte dal Gestore che non corrispondono a nuovi obblighi di legge o di regolamento, a prescindere dal momento della loro presentazione, sono esaminate e decise dall'Ufficio d'Ambito in sede di revisione triennale. Fino allo spirare del termine di cui al comma 3 dell'articolo 11 della presente

convenzione, tali varianti potranno avere cadenza annuale. Qualora dette varianti non comportino aumenti tariffari l'Ufficio d'Ambito è tenuto a pronunciarsi entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di variante. Il decorso del termine suddetto senza un provvedimento espresso da parte dell'Ufficio d'Ambito equivarrà ad accettazione della proposta. Il termine potrà essere sospeso per 2 mesi e per una sola volta in caso di richiesta di elementi integrativi di giudizio da parte dell'ufficio d'Ambito.

6. Per varianti di cui al presente articolo si intendono un nuovo intervento non previsto o la maggiorazione di costo di un intervento già previsto, ovvero lo stralcio di un intervento previsto e non più ritenuto necessario o da sostituirsi con un altro. Non sono considerate varianti da autorizzarsi preventivamente la variazione in diminuzione del costo di un intervento già previsto, nonché l'aumento del costo di un intervento già previsto inferiore al 5% della stima prevista e che comunque non comporti un aumento dell'importo complessivo programmato per gli interventi per l'anno di riferimento. Non sono inoltre considerate varianti da autorizzarsi preventivamente la realizzazione di opere che il Gestore esegue in esecuzione di piani di urbanizzazione con oneri completamente a carico di terzi richiedenti. Queste variazioni, non soggette ad autorizzazione preventiva, dovranno comunque essere comunicate all'Ufficio d'Ambito ai sensi dell'art. 13, comma 2.

Art. 18 - Controllo da parte dell'Ufficio d'Ambito

1. L'Ufficio d'Ambito controlla il Servizio e l'attività del Gestore al fine di:
 - a) assicurare la corretta applicazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato;
 - b) verificare il raggiungimento degli obiettivi e i livelli di servizio previsti dal Piano d'Ambito;
 - c) valutare l'andamento economico-finanziario della gestione affidata nonché il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'affidatario nel suo complesso;

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

- d) definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano d'Ambito;
- e) verificare il grado di soddisfazione dell'utenza.

2. Per il soddisfacimento delle finalità di cui al precedente comma, il Gestore adotta apposito modello di controllo di gestione.
3. Il Gestore o il/i soggetto/i ad esso collegato/i e/o per esso operante/i in relazione alla gestione del S.I.I. dovranno adottare il cosiddetto "Unbundling" come verrà disciplinato dalle direttive dell'AEEG.
4. La rendicontazione dai dati necessari all'effettuazione del monitoraggio periodico per la regolazione/determinazione della tariffa d'ambito., nelle forme previste dagli organi preposti o dall'Autorità d'Ambito, dovrà essere inviata all'Ufficio d'Ambito da parte del Gestore entro il 30 luglio; I dati dovranno essere riferiti all'anno precedente.
5. Il Gestore consente l'effettuazione di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che l'Ufficio d'Ambito ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, progetti, opere ed impianti, dati contabili, purchè attinenti al Servizio oggetto della presente convenzione. Gli accertamenti, i sopralluoghi e le verifiche ispettive potranno essere effettuati in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza. Nella richiesta di accesso saranno indicati i luoghi o le circostanze oggetto di accertamento, di sopralluogo o di ispezione nonchè, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustifichino eventuali termini ridotti di preavviso.
6. L'attività di controllo potrà essere esercitata dall'Ufficio d'Ambito anche mediante esame e verifica di ogni aspetto concernente la progettazione, la direzione lavori, il collaudo e la gestione delle opere previste dal Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente.

7. I controlli saranno effettuati da personale dipendente dell'Ufficio d'Ambito, ovvero da tecnici da quest'ultimo incaricati e previamente comunicati al Gestore.
8. Il Gestore si obbliga a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di primaria società di revisione.

Art. 19 - Obblighi del Gestore

1. Il Gestore, sia attraverso la propria struttura, sia attraverso società controllate e/o collegate ai sensi ed agli effetti dell'art.218 del Codice dei contratti, nell'espletamento della gestione del Servizio, dovrà adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla presente convenzione, dagli allegati alla medesima e dal Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente.
2. Il Gestore dovrà altresì adempiere alle vigenti normative, con particolare riferimento a quelle in materia di acque pubbliche, tutela delle acque dall'inquinamento, utilizzo e gestione delle risorse idriche e qualità delle acque distribuite in relazione agli usi possibili, nonché nel completo rispetto della normativa in materia di affidamento di contratti pubblici.
3. Il Gestore si impegna, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della Legge Regionale n.26/2003, a realizzare tutti gli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e potenziamento delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio, nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali, nel rispetto di quanto stabilito nel Piano d'Ambito vigente.

4. Il Gestore si impegna inoltre, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della Legge Regionale n.26/2003, ad eseguire la manutenzione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali alla gestione del Servizio, nel rispetto di quanto stabilito nel Piano d'Ambito vigente.
5. Il Gestore, ai sensi e per gli effetti degli artt.128 e 165 del D.Lgs. n.152/2006 e dell'art.7 del D.Lgs. n.31/2001, si impegna a dotarsi di un adeguato servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi che assicurino un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi sulla qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori, negli scarichi in pubblica fognatura e nei depuratori, questi ultimi anche in conformità a quanto previsto dalla D.G.R. del 28 dicembre 2012, n. IX/4621, recante *"Approvazione della "Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ai sensi dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni e integrazioni" e revoca della deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2011, n.1393"*.
6. Il Gestore deve comunicare all'Ufficio d'Ambito le necessarie informazioni in merito ai controlli di cui all'art.128, comma 2 del D.Lgs.152/2006: su base annua i contenuti afferenti al servizio di controllo, con particolare riferimento ai punti di campionamento e ai parametri da verificare; entro 10 giorni i superamenti dei valori limite di emissione prescritti per lo scarico nella rete fognaria; su base annua l'insieme dei risultati dei controlli e delle azioni intraprese nel caso di non conformità.
7. Tramite apposita convenzione con l'Ufficio d'Ambito, sarà attribuito al Gestore l'incarico di effettuare i controlli di natura amministrativa sugli scarichi delle acque reflue industriali, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nella rete fognaria, indicando le modalità con le quali gli stessi devono essere effettuati.

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 42 di 67

Articolo 19-bis - Articolo 14 della delibera 656/2015 **Ulteriori obblighi dell'EGA**

1 L'EGA è obbligato a:

- a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
- b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli EGA dalla regolazione dell'AEEGSI, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall'AEEGSI medesima;
- c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
- f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'AEEGSI.

Articolo 19-ter - Articolo 15 della delibera 656/2015
Ulteriori obblighi del Gestore

1 Il Gestore è obbligato a:

- a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e assunti dalla presente convenzione;
- b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'EGA in base alla regolazione dell'AEEGSI, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
- c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'AEEGSI;
- d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
- e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
- f) trasmettere all'EGA le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'AEEGSI;
- g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'EGA ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- h) dare tempestiva comunicazione all'EGA del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'EGA medesimo;

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 44 di 67

- i) restituire all'EGA, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
- j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;
- k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;
- n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione;
- o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione

Articolo 19- quater - Articolo 16 della delibera 656/2015 Rapporti tra grossista, EGA e Gestore

1 L'EGA provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione dell'AEEGSI, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al grossista e all'EGA.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 45 di 67

2 Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall'EGA in attuazione dei provvedimenti dell'AEEGSI e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente convenzione.

3 Laddove un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di ATO, provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria l'EGA nel cui territorio è localizzato l'impianto, previo parere, da rendere entro 30 giorni, dell'EGA competente per il gestore servito. Decorsi 30 giorni senza che il parere sia stato reso, l'EGA competente procede.

Art. 20 - Comunicazione dati sul servizio – bilancio sociale

1. Il Gestore si impegna a comunicare, nella relazione di cui all'art. 18, comma 4, all'Ufficio d'Ambito, i dati e le informazioni di funzionamento del Servizio e relativi all'anno precedente, come indicati nella Carta del Servizio.
2. Nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi di cui al precedente comma 1 del presente articolo l'Ufficio d'Ambito applicherà le penalizzazioni previste dalla presente convenzione.
3. Il Gestore, ai sensi dell'art.7, comma 2 della Legge Regionale n.26/2003, deve trasmettere semestralmente all'Osservatorio Regionale Risorse e Servizi i dati e le informazioni relativi all'attività svolta, necessari all'Osservatorio medesimo per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali di raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla qualità dei servizi resi all'utente finale. In particolare, il Gestore deve trasmettere all'Osservatorio Regionale Risorse e Servizi i dati sulla qualità dei servizi resi e quelli relativi al grado di soddisfazione dell'utenza rilevati.
4. Il Gestore deve dare un'informazione annuale alla cittadinanza dei risultati della propria azione attraverso la pubblicazione del bilancio sociale di cui alla Direttiva del Ministero della Funzione Pubblica G.U. n.53 del 16 marzo 2006, con la descrizione dei:
 - principali impatti ambientali connessi allo svolgimento dell'attività aziendale, con particolare riferimento ai consumi energetici, alla qualità degli scarichi, alle emissioni di gas a effetto serra e ai rifiuti prodotti;
 - principali risultati della gestione economico-finanziaria;
 - dati relativi al rispetto degli obiettivi e dei livelli di gestione;
 - dati relativi agli investimenti e ai tempi di realizzazione;
 - relazioni esistenti tra il Gestore e i diversi stakeholder relativi all'ambito sociale, con particolare riferimento a utenti, dipendenti, collettività e territorio.

Art. 21 - Carta dei Servizi e Regolamento del Servizio Idrico Integrato

1. La tutela degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta del Servizio il cui schema, redatto in conformità allo schema tipo approvato dalla Regione Lombardia con D.G.R. del 1 ottobre 2008, n. VIII/8129, successivamente modificato e integrato a seguito anche di concertazione con le Associazioni locali dei Consumatori, è stato approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n.34 del 27 settembre 2013.
2. La Carta del Servizio è predisposta e pubblicizzata conformemente a quanto stabilito dall'art.2, comma 461, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n.244, nella quale sono previsti i principali fattori di qualità dei servizi e gli standard minimi di continuità e regolarità, gli obblighi specifici nei confronti dei soggetti e delle fasce svantaggiate nonché le modalità e la periodicità della rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza da compiersi sulla base degli standard di misurazione definiti dalla Regione.
3. Il Gestore, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, lettera h) della Legge Regionale n.26/2003, in caso di prestazione del Servizio qualitativamente inferiore rispetto agli standard minimi garantiti nella Carta, indipendentemente dalla presenza di un danno effettivo o pregiudizio occorso all'utente imputabile a dolo o colpa del Gestore medesimo, sarà tenuto al pagamento, nei confronti degli utenti interessati dal disservizio, di un rimborso automatico forfettario.
4. L'ammontare e le modalità di pagamento, ed i termini del suddetto rimborso, sono indicati nella carta.
5. Il Gestore provvede alla distribuzione capillare della Carta agli utenti e ne mette a disposizione una copia sul sito web.
6. Il Gestore, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della Legge Regionale n.26/2003, trasmette la Carta all'Osservatorio Regionale Risorse e Servizi ed in copia

all'Ufficio d'Ambito entro 2 (due) mesi dalla relativa adozione o modifica. In caso di osservazioni formulate da parte dei predetti organismi, il Gestore si impegna a concordare con l'Ufficio d'Ambito le modifiche della Carta volte a recepire tali osservazioni.

7. Le modifiche alla Carta che possono avere riflessi sulle tariffe devono essere in ogni caso concordate fra l'Ufficio d'Ambito e il Gestore, in sede di revisione del Piano d'Ambito.
8. Il rapporto tra il Gestore e gli utenti è disciplinato dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le cui linee guida sono state approvate dal Consiglio provinciale con deliberazione n.34 del 27 settembre 2013, in cui sono dettagliatamente descritte tutte le modalità e condizioni tecniche, contrattuali ed economiche alle quali il Gestore è impegnato a fornire il Servizio agli utenti che ne facciano richiesta, nonchè le modalità di composizione dell'eventuale contenzioso.
9. Il Regolamento è periodicamente aggiornato, in accordo tra le parti, per adeguarlo alle variazioni del Piano d'Ambito.
10. Il Regolamento è inviato in copia all'utente contestualmente alla distribuzione della Carta e con onere a carico del Gestore.
11. Il Regolamento include disposizioni volte a garantire la uniformità di trattamento a carico degli utenti e nei confronti del Gestore da parte delle Amministrazioni comunali in cui si svolge il servizio. A fronte di quanto sopra il Regolamento verrà inviato ai singoli Comuni da parte dell'Ufficio d'Ambito affinché venga adottato nei modi di legge.
12. L'ufficio d'Ambito approva il Disciplinare Tecnico del SII all'utenza con cadenza annuale dandone pubblicità sul proprio sito e su quello del Gestore.

Art. 22 - Piano di prevenzione dell'emergenza idrica

1. Il Gestore, entro 12 mesi dalla stipula dal termine previsto all'art. 3, predispone un *Piano di prevenzione delle emergenze idriche*, in conformità alle linee guida indicate all'Allegato 6 del D.P.C.M. 04/03/1996, sottoponendolo all'approvazione dell'Ufficio d'Ambito, che successivamente lo trasmette agli Enti Pubblici competenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Tale piano può essere sviluppato per approfondimenti successivi, partendo comunque dalle situazioni più significative o potenzialmente rilevanti.
2. Il Piano di prevenzione dell'emergenza idrica, per ciascun sistema o sottosistema di acquedotto, individua:
 - a) ai sensi del punto 6.3.2. dell'Allegato 6 del D.P.C.M. 04/03/1996, valori di soglia non inferiori a 100 l/ab/g e valori di crisi non inferiori a 70 l/ab/g di dotazione effettiva all'utenza per il fabbisogno idropotabile. Tali valori possono essere derogati in particolari condizioni locali e per un periodo non eccedente la previsione di adeguamento alle dotazioni del Piano d'Ambito;
 - b) le fonti alternative potenzialmente utilizzabili in relazione alla dotazione infrastrutturale disponibile in caso di emergenza idrica;
 - c) le misure di prevenzione.
3. Nell'individuazione delle fonti alternative di cui al punto b) del comma 2, il Gestore:
 - a) quantifica la disponibilità di acque realmente utilizzabili;
 - b) individua il tipo di trattamento per la loro potabilizzazione;
 - c) individua l'accessibilità delle risorse;
 - d) quantifica i costi unitari di erogazione.
4. Nella definizione delle misure di prevenzione di cui al punto c) del comma 2, il Gestore, in relazione alla dotazione infrastrutturale disponibile in caso di emergenza idrica, individua le azioni da porre in essere, anche da soggetti terzi o da Enti coinvolti, per ridurre il rischio di carenza di risorse idriche, attivandosi tempestivamente presso i competenti Enti per le determinazioni di merito.

5. Qualora si raggiungano i valori di soglia, il Gestore del Servizio Idrico Integrato è tenuto ad attivare, senza indugio, le procedure del Piano di prevenzione dell'emergenza idrica, dandone comunicazione all'Ufficio d'Ambito, ai Sindaci ed all'ASL del territorio interessato, nonché alla Regione Lombardia, indicando:
 - a) le cause del rischio di deficienza idrica;
 - b) l'estensione del territorio e la popolazione interessata;
 - c) le azioni messe in atto per ridurre il rischio di emergenza idrica;
 - d) la prevedibile durata della situazione di emergenza idrica.
6. Alla cessazione del rischio di deficienza idrica, il Gestore del Servizio Idrico Integrato comunica ai soggetti di cui sopra il ripristino delle condizioni di normalità, proponendo all'approvazione dell'Ufficio d'Ambito uno specifico progetto di interventi infrastrutturali.

Art. 23 - Piani e manuali strumentali alla gestione del Servizio

1. Il Gestore implementa e mantiene attivo un sistema di gestione conforme alle normative:
 - UNI EN ISO 9001, relativa alla gestione della Qualità, riferita all'intero ciclo;
 - UNI EN ISO 14001, relativa alla gestione ambientale dei depuratori;
 - OHSAS 18001, relativa alla gestione della Sicurezza delle attività di manutenzione;
 - UNI EN ISO 22000, relativa alla sicurezza alimentare, degli eventuali apparecchi automatici (fontanelli o case dell'acqua) di distribuzione di acqua potabile trattata.
2. Entro il termine di dodici (12) mesi dal termine di cui all'art.3, il Gestore sottopone all'approvazione dell'Ufficio d'Ambito, ed entro un (1) mese dall'approvazione da parte dell'Ufficio d'Ambito adotta, un piano di ricerca, recupero e controllo delle perdite idriche e fognarie.

2.1 Il Piano di ricerca, recupero e controllo delle perdite idriche e fognarie dovrà contenere le procedure per monitorare i vari tratti di rete, dando precedenza a quelli che, sulla base dei dati attualmente disponibili e di quelli reperiti nel corso della Gestione, presentano i maggiori livelli di criticità.

2.2 Nel piano di ricerca dovranno essere indicate le modalità per attuare una capillare campagna di recupero delle perdite idriche e fognarie, che comprenda la graduale sostituzione dei contatori delle utenze.

3. Entro il termine di dodici (12) mesi dal termine di cui all'art.3, il Gestore sottopone all'approvazione dell'Ufficio d'Ambito, ed entro un (1) mese dall'approvazione da parte dell'Ufficio d'Ambito adotta, un Manuale di manutenzione delle opere del Servizio idrico integrato con puntuale indicazione degli interventi individuati come "manutenzione programmata durata pluriennale" e quelli individuati come "manutenzione a caduta".

3.1 Il manuale di manutenzione dovrà contenere le documentazione tecnica delle opere, le modalità di esecuzione delle operazioni di esercizio, di manutenzione e delle analisi di laboratorio. Tutti gli interventi effettuati, tutte le operazioni eseguite e tutti i controlli analitici devono essere immessi in apposita banca dati tecnica.

4. Entro il termine di dodici (12) mesi dal termine di cui all'art.3, il Gestore redige un Catasto degli scarichi, recante l'elenco di tutti gli allacciamenti alle reti fognarie in grado di garantire il ritorno informativo degli elementi previsti dalla D.G.R. della Regione Lombardia n.293/2005; tale documento dovrà essere redatto utilizzando un sistema informativo georeferenziato compatibile con gli applicativi in dotazione all'Ufficio d'Ambito.

5. Entro il termine di dodici (12) mesi dal termine di cui all'art.3, il Gestore sottopone all'approvazione dell'Ufficio d'Ambito, ed entro un (1) mese dall'approvazione da parte dell'Ufficio d'Ambito adotta, il Regolamento che disciplina le norme tecniche e le prescrizioni regolamentari relative alle acque reflue domestiche ed industriali, nonché i valori limite di accettazione degli scarichi delle acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie.

Art. 24 - Autorizzazioni, concessioni, permessi, imposte, tasse e canoni

1. Saranno a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabilito dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti Territoriali, ivi comprese le imposte relative agli immobili ed ai canoni di cui all'art. 35 del RD 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni.
2. L'Ufficio d'Ambito, allo scopo di ottimizzare i tempi necessari al rilascio dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione degli investimenti ed in generale necessari alla gestione del Servizio, supporterà le attività istruttorie e agevolerà i rapporti tra il Gestore e gli Enti Locali competenti, anche mediante attivazione degli strumenti di concertazione che si rendessero a tal fine utili o necessari.
3. Ai sensi dell'art. 21, comma 11, della presente convenzione, l'adozione del Regolamento del Servizio Idrico Integrato da parte dell'Ufficio d'Ambito e la sua trasmissione ai Comuni per gli atti di loro competenza equivarrà all'adozione per il Gestore di norme cogenti cui deve adeguarsi, e non discostarsi, nella gestione del Servizio.
4. Eventuali norme regolamentari e/o disposizioni comunali che fossero in contrasto con il Regolamento verranno segnalate dal Gestore all'Ufficio d'Ambito affinché lo stesso possa operare ai sensi del comma 2 del presente articolo.

5. Per i casi di espropriazione di pubblica utilità che si rendessero necessari ai fini dell'attuazione del Piano d'Ambito ed in ogni caso per l'esatto adempimento della presente convenzione, l'Ufficio d'Ambito attribuisce sin d'ora al Gestore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 8 del DPR 327/2001, le funzioni ed i poteri di "Autorità espropriante", quale soggetto delegato ad esercitare i poteri espropriativi e curarne i relativi procedimenti.

Art. 25 - Divieto di subconcessione

1. E' fatto divieto al Gestore di cedere o subconcedere parzialmente o totalmente il Servizio oggetto della presente convenzione, sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte dell'Ufficio d'Ambito delle garanzie prestate dal Gestore.
2. Non è da considerarsi subconcessione l'utilizzo da parte del Gestore di imprese controllate o collegate ai sensi del codice civile e dell'art.218 del codice dei contratti per parti del Servizio, ed in particolare per le attività di cui al comma 6 dell'articolo 15 della presente Convenzione.

Art. 26 - Continuità del servizio dopo la scadenza

1. L'Ufficio d'Ambito avrà la facoltà, al fine dell'esperimento di procedure di legge di prolungare di un (1) anno la convenzione dopo la scadenza senza che da ciò derivi alcun diritto a indennità aggiuntive da parte del Gestore, che dovrà garantire la continuità del Servizio.

Art. 27 - Alienazione ed eliminazione di beni - Restituzione delle opere e canalizzazioni

1. Qualora taluni beni o attrezzature dovessero risultare, senza responsabilità del Gestore, obsoleti e/o usurati e/o comunque inutilizzabili per i Servizio, il Gestore provvederà, salvi i casi di indisponibilità ex lege dei predetti beni, alla loro alienazione e/o eliminazione, aggiornando l'inventario di cui all'art.8 della presente Convenzione.
2. Alla scadenza della presente convenzione, o in caso di risoluzione della stessa, tutte le opere e attrezzature affidate in concessione inizialmente al Gestore, e quelle successivamente realizzate dagli Enti Locali o da privati a scomputo oneri, ma e parimenti affidate a termini della presente convenzione in concessione al Gestore, quale patrimonio di terzi affidato, deve essere restituito all'Ufficio d'Ambito o direttamente, su indicazione dello stesso Ufficio, al nuovo Gestore del Servizio, individuato, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, previo inventario da redigersi almeno 1 (un) anno prima del trasferimento al nuovo soggetto. Nel caso in cui il Gestore, o sue società controllate, nel corso del periodo di affidamento abbia realizzato e contabilizzato, quali "interventi su beni di terzi" incrementi patrimoniali sui beni ricevuti in concessione (manutenzioni incrementative su beni di terzi) esso dovrà essere indennizzato nella misura da calcolarsi come per il caso trattato nel seguente comma e comunque ad un valore non inferiore al valore residuale di libro.
3. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà del Gestore, o di sue società controllate, strumentali al Servizio o ad altre attività idriche regolate dalla presente convenzione, siano esse state acquisite prima o dopo la decorrenza di quest'ultima, siano esse state poste in esercizio o siano ancora in corso di realizzazione, saranno consegnate, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, e contestualmente cedute in proprietà, al nuovo Gestore individuato dall'Ufficio d'Ambito, o dal soggetto eventualmente competente ex lege, previo inventario da redigersi almeno 1 (un) anno prima del trasferimento al

nuovo soggetto. Il prezzo di cessione (o indennizzo) sarà, per ciascun singolo bene, pari al maggiore tra:

a) il valore residuo ammortizzabile contabile, come evidenziato da libri contabili del Gestore, dell'immobilizzazione, comprese eventuali rivalutazioni monetarie, al netto di eventuali contributi in conto impianto erogati da soggetti pubblici nonché, per quelli realizzati dal 01.07.2014 in poi, al netto di eventuali contributi/corrispettivi a fondo perduto (es.: contributi di estensione rete e/o di allacciamento) percepiti da soggetti privati;

b) valore netto dell'immobilizzazione del Gestore del Servizio nell'anno della cessione, come definibile secondo i criteri di cui alle deliberazioni AEEG. In mancanza di notizia del deflatore per gli anni successivi al 2013 e fino all'anno di cessione, si utilizzeranno le variazioni dell'intero indice ISTAT per i prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, su base annuale. Si tiene conto, in riduzione, del valore dell'immobilizzazione di eventuali contributi in conto impianto erogati da soggetti pubblici nonché, per quelli realizzati dal 01.07.2014 in poi, di eventuali contributi/corrispettivi a fondo perduto (es.: contributi di estensione rete e/o di allacciamento) percepiti da soggetti privati;

Al valore complessivo risultante dal conteggio di cui sopra si aggiungerà, a titolo di indennizzo, il costo per la eventuale estinzione anticipata (commissioni, indennizzo, penalità ecc. spettanti ai finanziatori) di eventuali mutui o altri strumenti finanziari di scopo accesi per il finanziamento delle opere medesime che, alla data della cessione, risultassero non ancora estinti. Al predetto valore si sommerà inoltre il valore, determinato in base al costo sostenuto dal Gestore, delle opere non ancora in esercizio e/o in corso di realizzazione al momento della consegna.

4. Il nuovo soggetto Gestore indicato dall'Ufficio d'Ambito dovrà assumere, entro lo stesso termine di consegna dei cespiti di cui ai commi precedenti, i lavoratori subordinati alle dipendenze del Gestore uscente, adibiti al Servizio da almeno 8 mesi precedenti la data di cessazione della presente convenzione, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive ed individuali, in atto.

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

5. Il nuovo soggetto Gestore indicato dall'Ufficio d'Ambito dovrà altresì acquistare eventuali scorte occorrenti al Servizio di materie prime, semilavorati, prodotti finiti ecc. di proprietà del Gestore e/o di sue società controllate al maggiore tra il valore valutato nel bilancio del Gestore ed il valore corrente di mercato, previo inventario da redigersi nello stesso termine previsto nei commi 2 e 3 del presente articolo.
6. Il pagamento di somme dovute al Gestore uscente avrà luogo all'atto di subentro del nuovo Gestore che, in caso di rateizzazione dell'importo prevista da normativa successiva, dovrà presentare idonea fideiussione a favore del Gestore uscente, rilasciata da primario istituto di credito, gradito dal Gestore uscente, "a prima chiamata", con rinuncia al beneficio della preventiva escussione. La fattura sarà emessa all'incasso delle somme in parola. L'Ufficio d'Ambito a tal fine dovrà prevedere l'obbligo per il nuovo Gestore subentrante di assumere, ai sensi dell'art.1273 C.C., il debito relativo al pagamento dell'indennizzo e del prezzo di acquisto delle immobilizzazioni nei confronti del Gestore uscente.
7. In caso di mancato pagamento matureranno gli interessi in automatico e senza necessità di preventiva messa in mora ex Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
8. In caso di cessazione della gestione in un momento successivo al termine dell'ultimo intero esercizio finanziario del Gestore, il cui bilancio sia stato regolarmente approvato, si aggiorneranno i valori rappresentativi della situazione alla data di riferimento del bilancio, per tenere conto delle variazioni intervenute nella frazione di esercizio successiva e che ha termine con l'interruzione dell'affidamento.
9. L'indennità di cui al comma 2 che procede, è destinata prioritariamente al soddisfacimento dei crediti degli Enti Finanziatori. Il Gestore è impegnato a non disporne fino al completo soddisfacimento di detti crediti.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 57 di 67

10. Per Enti Finanziatori, nella presente convenzione, si intendono gli istituti di credito e/o gli investitori istituzionali e/o gli altri finanziatori che abbiano sottoscritto o che sottoscriveranno con il Gestore i contratti di finanziamento e che dovranno essere comunicati per iscritto dal Gestore all'Ufficio d'Ambito.
11. Le modalità tecnico-operative contenute in codesto art 27 dovranno essere comunque adeguate alle disposizioni impartite dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas a seguito della propria deliberazione 21 marzo 2013 n 110/2013/R/IDR *"Avvio di procedimento per il riconoscimento del valore residuo degli investimenti alla scadenza delle concessioni e delle conseguenti modifiche degli atti che regolano il servizio idrico"*.

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 58 di 67

Art 27-bis - Articolo 13 della delibera 656/2015

Procedura di subentro alla gestione unica d'ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente. Il comma 6 dell'art 27 della Convenzione vigente viene sostituito da art 27bis seguente

1 L'EGA è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

2 L'EGA verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore entrante.

3 L'EGA dispone l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'AEEGSI le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.

4 L'EGA individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; l'EGA delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.

5 In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'EGA, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGA. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 59 di 67

6 A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'EGA sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore subentrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.

7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'EGA, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.

8 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'EGA, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'EGA unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, ed è avviato nei confronti del Gestore entrante, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore residuo.

Art. 28 - Cauzione e sanzioni pecuniarie - Coperture assicurative

1. Si da atto che il Gestore ha prestato la garanzia fidejussoria di cui all'art. 151, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, secondo le modalità e le condizioni previste in materia di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, sotto forma di fidejussione bancaria con esclusione del beneficio della preventiva escussione del Gestore ai sensi dell'articolo 1944 c.c e precisamente con garanzia fidejussoria n. FDI 215208/14 rilasciata dalla Banca Popolare di Sondrio in favore dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio ed in conformità alle disposizioni contenute nella lettera dell'Ufficio d'Ambito prot. n.792 del 29/05/2014 e nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 11/06/2014.
2. Da detta cauzione l'Autorità d'Ambito potrà prelevare l'ammontare delle penalità eventualmente dovute dal Gestore per inadempienze agli obblighi e previste nella presente Convenzione e negli allegati.
3. L'ammontare delle penali è stabilito in apposito allegato alla presente convenzione.
4. Il Gestore dovrà reintegrare la cauzione con le somme prelevate entro 15 giorni dalla comunicazione scritta dell'Autorità d'Ambito, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.
5. Il Gestore presta idonee garanzie assicurative tali da coprire i rischi derivanti da proprie inadempienze e comunque da danni causati all'Ufficio d'Ambito ed a terzi, ivi inclusi gli Enti Locali associati.

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 61 di 67

Art. 28-bis Articolo 17 della delibera 656/2015

Penali

1 L'EGA, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo EGA, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall'Autorità, è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi.

2 L'EGA comunica all'AEEGSI le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma, per le successive determinazioni di competenza.

Art. 28-ter Articolo 18 della delibera 656/2015

Sanzioni

1 L'EGA è tenuto a segnalare all'AEEGSI, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Art. 28- quater Articolo 19 della delibera 656/2015

Garanzie

1 In materia di garanzie, si applica la normativa pro tempore vigente, unitamente alle disposizioni della presente convenzione.

2 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, al momento della sottoscrizione del contratto il Gestore rilascia idonea garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria per l'importo di €, in base alle disposizioni di legge.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 62 di 67

3 Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'EGA del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.

4 Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fidejussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'EGA entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'EGA, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

5 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge

Art. 28- quinquies Articolo 20 della delibera 656/2015 Assicurazioni

1 Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative per

a) Responsabilità Civile verso Terzi, per il massimale stabilito dall'EGATO;

b) Protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, per il massimale stabilito dall'EGATO;

Art. 29 - Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria

1. In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e vengano compromesse la continuità del Servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure il Servizio non venga eseguito che parzialmente, l'Ufficio d'Ambito potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.
2. La sostituzione deve essere preceduta dalla messa in mora con la quale l'Ufficio d'Ambito contesta al Gestore l'inadempienza riscontrata intimandogli di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempienza.

Art. 30 - Sanzione risolutoria

1. In caso di inadempienza di particolare gravità, quando il Gestore non abbia posto in essere il Servizio alle condizioni fissate dalla convenzione, o in caso di interruzione totale e prolungata del Servizio e non sussistono cause di forza maggiore, l'Ufficio d'Ambito potrà decidere la risoluzione della convenzione.
2. In particolare il diritto alla risoluzione potrà sorgere:
 - a) in caso di fallimento o scioglimento del Gestore;
 - b) la perdita definitiva delle condizioni poste a base della gestione "in house providing";
 - c) in caso di ripetute e gravi interruzioni del servizio acquedotto o di quello di smaltimento delle acque reflue per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabili a colpa grave o dolo del Gestore;
 - d) In caso di ripetute e gravi inadempienze ai disposti delle presente convenzione imputabile a colpa grave o dolo del Gestore, previa messa in mora rimasta senza effetto.

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

3. Nel caso indicato nella lettera c) e d) la colpa grave o il dolo del Gestore dovrà essere contestata e certificata dalla pubblica autorità competente in materia, se diversa dall'Ufficio d'Ambito.
4. Si intendono "gravi e ripetute violazioni o inadempienze" un numero di violazione o inadempienze superiori a 3 (tre) giorni in un anno che coinvolgano un vasto territorio e che generino un evidente allarme sociale e/o un rilevante danno ambientale che poteva essere evitato con la condotta diligente del Gestore;
5. L'Autorità d'Ambito, a mezzo di regolare diffida, è tenuta a concedere al Gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità di cui ai punti c) e d), avvisando contestualmente anche gli Enti Finanziatori, a porre rimedio alle inadempienze entro un congruo termine, in ogni caso non inferiore a 60 giorni eventualmente anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 del c.c.
6. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore e l'Ufficio d'Ambito avrà facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e danni subiti.
7. Gli Enti Finanziatori potranno prevenire la risoluzione della convenzione notificando l'Ufficio d'Ambito entro i termini di cui al comma 5 che precede, della loro intenzione di intervenire a curare direttamente o indirettamente e nei limiti di legge l'inadempimento del Gestore, adoperandosi per quanto in loro potere per far sì che il Gestore adempia. Dalla data di ricevimento da parte dell'Ufficio d'Ambito di tale comunicazione da parte degli Enti Finanziatori, decorrerà un ulteriore termine di 60 giorni per permettere la cura dell'inadempimento e prevenire così la risoluzione. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 5 ovvero l'ulteriore termine di cui al presente comma 7, l'Ufficio d'Ambito potrà risolvere la presente convenzione.

Art. 31 - Clausole di tutela per Enti Finanziatori

1. L'Ufficio d'Ambito valuterà in buona fede l'inserimento di eventuali clausole o altre modifiche della convenzione richieste dagli Enti Finanziatori al fine di favorire la bancabilità dei contratti di finanziamento, nel rispetto comunque delle norme di legge e regolamentari e comunque dando priorità alla qualità e continuità del Servizio.

Art. 32 - Elezione del domicilio

1. Il Gestore elegge il proprio domicilio in Sondrio, via Trieste 36/a.

Art. 33 - Disposizioni finali

1. La presente convenzione dovrà essere aggiornata/modificata secondo le disposizioni che verranno emanate tempo per tempo dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas a seguito della propria deliberazione 412/2013/R/IDR del 26 SETTEMBRE 2013 *"Avvio di procedimento per la predisposizione di una o più convenzioni tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato"*.
2. Il Gestore è autorizzato dall'Ufficio d'Ambito a gestire altri servizi pubblici, oltre a quello idrico, ma con questo compatibili, anche se non estesi all'intero ambito territoriale ottimale così come previsto dal comma 7 dell'art. 151 del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152.
3. Le parti convengono la registrazione della presente convenzione in caso d'uso con spese a carico del richiedente la registrazione.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 66 di 67

Art 33-bis Articolo 21 della delibera 656/2015

Modalità di aggiornamento della convenzione

1 Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall'AEEGSI per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 7 della presente convenzione



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 67 di 67

Art. 34 - Allegati

1. Precisato che, anche se non materialmente allegati, sono parte integrante della presente convenzione: il Piano d'Ambito, inclusi il Programma degli Investimenti e il Piano Economico Finanziario, e il Regolamento del Servizio Idrico Integrato, gli schemi di Carta del Servizio e di Contratto di Servizio, approvati con deliberazione di Consiglio provinciale n.34 del 27 settembre 2013, vengono materialmente allegati alla presente:
 - Allegato 1 – Elenco Comuni appartenenti all'ATO di Sondrio;
 - Allegato 2 – Deliberazione di Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n.1 del 13.01.2014;
 - Allegato 3 – Contratto di servizio relativo alla gestione del SII e schema di protocollo d'intesa;
 - Allegato 4 – Disciplinare Tecnico del SII;
 - Allegato 5 – Penali per eventuali inadempienze del gestore d'ambito agli obblighi stabiliti in convenzione.